

SCIA e DIA

Con la promulgazione della manovra economica 2010 (Legge 39 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), già in vigore (G.U.R.I. - Serie generale n. 176 del 30 luglio - Suppl. Ordinario n. 174/L), è stata introdotta all'art. 49 comma 4-bis la Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (mediante sostituzione integrale dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990) che subentra completamente all'istituto della DIA – Denuncia di Inizio Attività, e che in materia edilizia (per i casi ivi applicabili con SCIA) sembra sostituire anche il Permesso di costruire.

Infatti dal tenore dell'art. 49, comma 4-ter del testo convertito (“la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”) venendo meno la disciplina della DIA, la quale era comunque facoltativa, per la possibilità dell'interessato di sostituirla con un'istanza di Permesso di Costruire; è possibile ora (come prima interpretazione letterale e sistematica) che la SCIA (per i casi applicabili) sia obbligatoria e sostituisca il Permesso di costruire (vedi comma 4-bis – nuovo art. 19 della legge n. 241 del 1990 “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, è sostituito da una segnalazione dell'interessato”). Cioè sono venute meno le norme speciali in materia costituite dalla DIA edilizia (nel T.U. Edilizia e nelle leggi regionali), ora sostituite anch'esse dalla disciplina generale della SCIA (nuovo art. 19 della legge n. 241 del 1990 - vedi art. 49 comma 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 2010 - “SOSTITUISCE DIRETTAMENTE”), normativa speciale che prima di ora era prevalente in materia edilizia sulla norma generale della DIA (ex art. 19 della legge n. 241 del 1990), per principio generale di diritto, e come pure sottolineato in parte dal dispositivo previgente della stessa norma introdotto con una delle modifiche alla legge 241 stessa (previgente art. 19, comma 4: “Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.”)

E' opportuno quindi nell'immediato valutare tale lettura se si sta rilasciando un Permesso di costruire per interventi che entrano ora nelle fattispecie della SCIA. L'emissione potrebbe essere quindi illegittima – mancherebbe la relativa norma che lo consente! - cioè da una tale lettura il Permesso di Costruire sarebbe applicabile esclusivamente alle fattispecie ex art. 10 T.U. Edilizia e quelle previste dalle singole leggi regionali.

Così come è necessario valutare la sostituzione/conversione in SCIA delle DIA presentate nei 30 giorni precedenti l'entrata in vigore della nuova norma, che cioè non si erano ancora perfezionate (con l'efficacia) con il decorso dei 30 giorni (riferimento termine delle tesi in giurisprudenza amministrativa), perché ora non è più in essere la relativa disciplina.

Vedi legge in: http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2010_0122.htm

Ludovico Cirese - Comune di Bollate (MI)

Allegato

Legge 30 luglio 2010, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Art. 49. Disposizioni in materia di conferenza di servizi

1. 2. 3. 4. (omissis)

4-bis. L'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività – Scia

- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.*
- 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.*
- 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.*
- 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.*

5. *Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.*
6. *Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".*
- 4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
- 4-quater e 4-quinquies. (omissis)

Osservazioni di Bosetti Gatti & Partners s.r.l.

- a) Come noto parte della dottrina dubita dell'applicabilità della SCIA alla materia edilizia; seppure in presenza delle affermazioni perentorie del comma 4-ter (ovunque si parli di "Dia" si deve intendere "Scia"), l'ostacolo potrebbe rinvenirsi nella condizione di cui al comma 1, primo periodo, del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 (*«e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi»*); infatti gli indici urbanistici sono intrinsecamente "limiti contingenti" così come i piani urbanistici sono "specifici strumenti di programmazione settoriale".
- b) L'invasione della competenza regionale, qualora la SCIA fosse applicabile alla materia edilizia, è palese. Del tutto irrilevante il proclama del comma 4-ter che riconduce la disciplina alla materia della "concorrenza" costituzionalmente riservata alla legge statale. E' noto come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che la "materia" è quella che oggettivamente risulta dalla disciplina e non quella nominalmente attribuita dal legislatore (e, nel caso, strumentalmente attribuita, al fine ovvio di emarginare eventuali diverse legislazioni regionali). Pertanto è possibile, o meglio altamente probabile, che qualora si intendesse la SCIA applicabile anche alla materia edilizia (secondo le prime interpretazioni ministeriali), la norma non potrebbe sopravvivere alla scure della Consulta, alla quale la questione fosse rinviata dal primo tribunale ordinario o amministrativo in sede giurisdizionale (oppure, il che è anche peggio, il giudice potrebbe ritenere irrilevante la questione di costituzionalità, interpretando direttamente la norma "equivoca" in conformità a Costituzione e quindi inapplicabile alla materia edilizia).
- c) Il ricorso all'istituto della SCIA non è ammesso (almeno non pare ammesso) nei *«casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali...»*; la condizione, come esposta nel testo legislativo appare ambigua: si tratta di vincoli che ineriscono proprio all'attività edilizia, per cui anche in caso di applicabilità astratta della SCIA all'attività edilizia, questa è preclusa qualora la predetta attività sia da svolgere in ambiti vincolati. Gli stessi vincoli assumono rilievo in relazione ad altre attività economiche (diverse dall'edilizia) solo in casi sporadici (ad esempio un'attività economica che comporti il cambio di destinazione di un immobile vincolato ex art. 21, comma 4, d.lgs. n. 43 del 2004); si ritiene pertanto che le altre attività economiche (diverse dall'edilizia) non possano usufruire della SCIA solo se la presenza dei predetti vincoli sia "potenzialmente" ostativa all'attività (cioè, in altri termini, solo se l'attività possa essere svolta solo previa nulla-osta o parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo).